

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3852-ter

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

**(VISCO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO  
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIAMPI)**

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(FLICK)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**(TREU)**

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

**(BASSANINI)**

---

Disposizioni in materia di contrabbando  
e pubblicità dei prodotti da fumo

*(Già articolo 5 del disegno di legge n. 3852, approvato dal Senato della Repubblica,  
stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 24 febbraio 1998)*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTT. 1-4.

.....  
.....  
.....

## ART. 5.

*(Contrabbando e pubblicità).*

1. È abrogato l'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

2. L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, come sostituito dall'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La propaganda pubblicitaria, compresa ogni forma, anche indiretta, di promozione e sponsorizzazione, di qualsiasi prodotto da fumo, è vietata.

2. Chi trasgredisce al divieto previsto dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonchè a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Nei casi di recidiva alla trasgressione al divieto previsto nel comma 1, il Ministro delle finanze, in aggiunta alle sanzioni previste nel comma 2, dispone la sospensione per trenta giorni dalla distribuzione e vendita del prodotto oggetto dell'infrazione pubblicitaria ».